

Legge regionale 10/08/2022, n. 16 - Sicilia

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14.

Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 13 agosto 2022, n. 38.

Art. 28 Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica

[14].

In vigore dal 21 aprile 2023

1. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, al fine di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998 e del Pubblico Registro Automobilistico, anche per evitare contenziosi, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022 [15].

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Gli importi delle sanzioni e degli interessi non sono stati previsti tra le entrate del bilancio regionale 2022/2024 e pertanto non determinano una minore entrata per le casse regionali.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni.[16].

Note:

[14]In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 1, D. Dirig. reg. 13 settembre 2022, n. 619 e il D. Dirig. reg. 28 dicembre 2022, n. 1006

[15]Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 3, comma 7, L.R. 13 dicembre 2022, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 aprile 2023, n. 4 a decorrere dal 21 aprile 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[16]Comma dapprima aggiunto dall'art. 3, comma 8, L.R. 13 dicembre 2022, n. 18 e poi così sostituito dall'art. 26, comma 37, L.R. 22 febbraio 2023, n. 2, a decorrere dal 1° marzo 2023 e con applicabilità dal 1° gennaio 2023 (ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 1 e dell'art. 119, comma 2, della medesima legge).